

FOCUS 10/09

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 16 al 30 giugno 2009

Indice degli argomenti:

1. Oneri deducibili – Assegno al coniuge divorziato
2. Deducibilità spese per servizi di telefonia fissa e mobile
3. Leasing immobiliare
4. Controlled foreign companies
5. Cessione immobiliare a scomputo degli oneri di urbanizzazione
6. Scissione societaria e riporto delle perdite

1. Risoluzione n. 157 del 15.06.2009

Oneri deducibili – Assegno al coniuge divorziato

Ai sensi dell'art. 10 del TUIR, sono deducibili dal reddito “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.

Gli assegni periodici deducibili dal reddito, per effetto dell'art. 10 citato, da parte del coniuge che li eroga, vanno assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro dipendente.

Qualora il coniuge tenuto all'emissione dell'assegno di mantenimento abbia corrisposto all'ex coniuge importi maggiori del dovuto, sarà possibile, una volta riconosciuto il credito da parte dell'Autorità Giudiziaria, compensare le successive somme dovute, con il credito maturato, fino ad esaurimento dello stesso. Sarà, inoltre, possibile, continuare a dedurre dal proprio reddito l'importo annuo destinato al mantenimento dell'ex coniuge, anche in assenza del materiale esborso dell'assegno.

Pertanto la ex moglie dovrà continuare ad assoggettare ad imposizione l'importo dell'assegno alimentare in questione.

2. Risoluzione n. 162 del 18.06.2009

Deducibilità spese per servizi di telefonia fissa e mobile

L'articolo 102, comma 9, del TUIR, stabilisce che “le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali, per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (-) sono deducibili nella misura dell'80 per cento”.

Sono esclusi dalla limitazione prevista dalla norma i costi che costituiscono l'oggetto dell'attività dell'impresa in quanto direttamente afferenti a ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Pertanto, una Società incaricata di acquisire, per conto di terzi, apparecchiature e sistemi relativi alla telefonia fissa e mobile, costituenti costi per commessa, non suscettibili di uso promiscuo e direttamente afferenti ricavi di esercizio della stessa, potrà portare in deduzione dal proprio reddito detti costi senza alcuna limitazione.

Inoltre, gli eventuali esborsi sostenuti dalla società in qualità di mandataria non rappresentano dal punto di vista economico costi propri, ma mere movimentazioni finanziarie; allo stesso modo i successivi rimborsi da parte del mandante non rappresentano ricavi.

3. Risoluzione n. 163 del 22.06.2009

Leasing immobiliare

In un contratto di leasing immobiliare, l'acquisto da parte del concedente ed il riscatto finale da parte dell'utilizzatore sono disposizioni perfettamente autonome ai fini delle imposte sui trasferimenti; pertanto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta al momento del riscatto del bene, è irrilevante che l'imposta proporzionale di registro sia già stata assolta sull'acquisto dell'immobile da parte della società di leasing e che sia stata inclusa nei canoni versati dall'utilizzatore.

L'operazione di riscatto da parte dell'utilizzatore integra gli estremi di una cessione esente ai fini Iva e pertanto, per quel che riguarda il trattamento tributario, trovano applicazione - in deroga al principio di alternatività Iva/Registro - le imposte d'atto con le ordinarie aliquote proporzionali (l'imposta di registro va versata nella misura del 7% e le imposte ipotecaria e catastale, nella misura complessiva del 3 per cento).

Sia in caso di immobili strumentali, che abitativi, per le imposte di registro e ipocatastali, la base imponibile relativa al riscatto è costituita dal valore venale in comune commercio dell'immobile. Tale valore è costituito dal prezzo di riscatto finale del bene, aumentato dei canoni, depurati della componente finanziaria.

4. Risoluzione n. 165 del 22.06.2009

Controlled foreign companies

Ai sensi dell'articolo 167, del TUIR, le disposizioni dettate in materia di tassazione delle imprese estere controllate non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che la società controllata non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato nel quale ha sede; ovvero che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati, indicati dal D.M. 21 novembre 2001, n. 429, in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Una esigua struttura organizzativa e la mancanza di qualsiasi altro elemento utile a dimostrare l'effettivo radicamento economico della cfc nel territorio a fiscalità privilegiata sono ostacoli insormontabili per la disapplicazione della norma antielusiva contenuta nell'articolo 167 del Tuir.

5. Risoluzione n. 166 del 22.06.2009

Cessione immobiliare a scomputo degli oneri di urbanizzazione

Ai sensi della legge n. 10 del 27 gennaio 1977, il soggetto che ottiene la concessione di edificare ed è tenuto a sostenere una quota degli oneri di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota dovuta, può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione. Le convenzioni stipulate ai sensi della legge citata possono prevedere che tali opere siano successivamente cedute al Comune che ha rilasciato la concessione.

La cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, qualora detta la cessione sia espressamente contemplata in apposita convenzione stipulata dal cedente con il comune, è previsto l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

6. Risoluzione n. 168 del 30.06.2009

Scissione societaria e riporto delle perdite

In ipotesi di scissione, le perdite che restano nella disponibilità della società scissa non sono sottoposte alla disciplina antielusiva prevista dall'articolo 173, comma 10, del Tuir, in quanto - non realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva - non sussiste il rischio che le stesse possano essere indebitamente compensate con redditi di una diversa organizzazione.

Nessun effetto elusivo, inoltre, è ravvisabile con riferimento al riporto delle perdite trasferite insieme al ramo scisso alla beneficiaria, qualora questa venga costituita in occasione e per effetto della scissione; in tali ipotesi, infatti, la società beneficiaria non è la risultante dell'unione di più organizzazioni e, pertanto, non realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva, non sussiste il rischio di elusione legato alla "compensazione intersoggettiva" delle perdite.

Napoli, 17 luglio 2009

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com